

ANNO 1755.

plentiores habemus; nihilominus indubitatum apud nos esse debet...

Aliud di-

scrimen pro-

Commenda-

que iterum

Ex si vide-

re, quibus

Dei 22 Fe-

bruarii 1755

Pont. 15.

LIBER GALLICE EDITUS

Inscriptaque: Principes sur l'essence, la distinction, & les limites des deux puissances spirituelles...

Venerabilibus Fratribus, Primatis, Archiepiscopis, & Episcopis Regni Poloniae.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres, Salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Beneficium

AD assiduas, quibus angimur, curas, ut excitata a nonnullis hujus saeculi Filiis inter Sacerdotium & Imperium...

ab herode Ecclesiae traditionem, & doctrinam Patrum plentiores habemus...

28. Tanto più che la presente questione non è, risorolamente parlando, se i Fanciulli, che dopo la venuta di Cristo...

29. Quanto fin ora abbiamo esposto, può anche vederli nel nostro lib. 1. de Canonizatione...

Dei 22 Feb. 1755. Pont. 15.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 22. Februarii MDCCCLIII. Pontific. Nostri Anno Decimoquinto.

de Fratritatum Vestrarum zelo, ac vigili studio, quocerte in Fidelium matris non incidisset...

1. Eo enim tendere, ac collimare vidisset exorandi factus auctorem, ut collatam a Christo Domino & Salvatore nostro Ecclesiae suae potestatem...

Venerabilibus Fratribus, Primatis, Archiepiscopis, & Episcopis Regni Poloniae.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres, Salutem, & Apostolicam Benedictionem.

AD assiduas, quibus angimur, curas, ut excitata a nonnullis hujus saeculi Filiis inter Sacerdotium & Imperium...

PONT. A. XV.

PONT. A. XV.

Monium ad Episc.

monitos hortatosque volumus, ut procul ab oibus Vestris exitiis hujusce doctrinae pabulum arceatis...

Monium ad Episc.

3. Vos itaque, Venerabiles Fratres, conjunctis nobiscum studiis, Pastoralis zelo, & Sacerdotali constantia...

Monium ad Episc.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die IV. Martii MDCCLV. Pontificatus Nostri Anno Decimoquinto.

D. Card. Passioneus.

XLV.

OLIVETANE

Congregationis Privilegia a Praedecessoribus Pontificibus, & praesertim a Pio II. concessa confirmantur...

BENEDICTUS PAPA XIV.

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

Exordium a munific.

CUM semper Apostolicae benignitatis, & munificentiae Nostrae significationes in eos, qui sanctioribus Ordinum Regularium institutis addidit, uberes in vinea Domini virtutis, & honestatis afferunt fructus...

Indulis & privilegiis Congreg.

2. Sane pro parte dilecti Filii Flaminii Gandini Abbatis, & Procuratoris Generalis Ordinis Sancti Benedicti Congregationis Montis Oliveti nuncupatae...

ANNO 1755.

li Senensis Diocesis Anno Incarnationis Dominicae MCCCCLXII. Tertio Nonas Octobris Pontificatus sui Anno Quinto, inter alias gratias dictae Congregationi concessas...

3. Nos igitur, firma spe, fiduciaque concepta, eamdem Congregationem, quo amplioribus gratiis, & sicuti veteris favoribus ab Apostolica Sede cumulari pergat...

4. Ac praeterea eidem primordiae Congregationi, illiusque Abbatibus, Prioribus, & Monachis, necnon Monasteriis, Prioratibus, Ecclesiis, Domibus, & Locis Regularibus...

Er prefer-

tim Pius II.

qui privile-

gia Congre-

s. Justini

Paduan. illo

concedis etiam

commun.

Conferm-

primo Pon-

tificatus sui

indulta non

revoctata, &

usu recepta,

nec Tridico-

conteratis.

Inde plians

litteras ad

gratias pro-

cedit post-

quam ad

hac usque

tempora uni-

verso Ordini

S. Bened. &

Justini con-

§. 4. Porro attendentes eandem Congregationem erga Sanctam Franciscan Romanam nuncupatam, sui olim, dum in humanis ageret, Instituti Oblatam, aliamque familiam Oblatarum in Urbe Matrem, & Fundatricem, specialis devotionibus studium semper professam fuisse, & profertur, illiusque cultum per ipsius Congregationis Profiores, in Locis precipue, ubi Monasteria eiusdem Congregationis extant, propagatum fuisse, ita ut in singulis ferre eorum Ecclesis Altare aliquod Omnipotenti Deo in honorem dicte Sancte dicatum reperitur, ipsaque Congregatio, præter Beatum Bernardum Tholomei Fundatorem suum, dictam Sanctam Franciscan in speciem Proteatricem agnoscat; ad augendum dicte Sancte Franciscæ cultum, ac illius Festi diei celebritatem, ut in singulis Ecclesiis Conventualibus primordiale Congregationis Monasteriorum, in quibus Clausuralis vigeat observantia, dilecti Filii moderni, & pro tempore existentes dictorum Monasteriorum Abbates, die Festo dicte Sancte Franciscæ, Missam solemnem, & Divina officia, assistentibus sibi uno saltem Diacono, & alio subdiacono, atque Pluviali induto, aliisque Clericis, Pontificali-ter, & more Episcoporum, præter tres alios dies, juxta Canonica Decreta præfinitis, servatis tamen alias, tam Literarum in forma Brevis Urbani VIII. incipientes, Episcopi datum Romæ sub Annulo Piscatoris die V. Aprilis MDCXXIX. expeditis, quam generalis Decreti Alexandri VII. Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum die XXVII. Septembris MDCLIX. editi, respective forma, & dispositione, & non alias, celebrare libere, & licite possint, & valeant; Apostolica auctoritate prædicta, harum quoque serie etiam concedimus, & indulgemus: Hisdemque modernis & pro tempore existentibus primordiale Congregationis Abbatibus plenam, & liberam potestatem, & auctoritatem desuper impertimur.

§. 6. Hisdemque modernis, & pro tempore existentibus dicte Congregationis Abbatibus, Monachos, & Personas super præmissis, aut eorum aliquo, a quibusvis Locorum Ordinariis, vel aliorum Ordinum, & Congregationum Abbatibus, aut aliis quibuscumque, quavis auctoritate, & quovis pretexto, colore, vel ingenio, publice, vel occulte, directe, vel indirecte molestari, inquietari aut perturbari ullo unquam tempore nullatenus posse, neque debere; Præfentes quoque Litteras de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostræ defectu minime notari, nec sub quibusvis similibus, vel dissimilibus gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, aut aliis contrariis Dispositionibus, per quascumque Regulas, & Constitutiones Apostolicas per Nos, & Successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, etiam Motu proprio, ac alias sub quibusvis tenoribus, & formis pro tempore factis, & faciendis, & concessis, ac concedendis, comprehenditis, sed semper ab illis excipi, ac illa semper validas, & efficaces existere, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere: Sicque, & non alias per quoscumque Judices, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales etiam de Latere Legatos, Vice-Legatos, dicteque Sedis Nuncios, sublati eis & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiti debere decernimus; irritam quoque, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 7. Non obstantibus prædictis Urbani Litteris, & Alexandri Prædecessorum prædictorum Decretis in ea parte, qua præfentibus adversantur, ac quibusvis aliis Apostolicis, seu in Synodalibus, Provincialibus, Generalibusque Conciliis editis, vel edendis, Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon primordiarum Ordinis, & Congregationis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, & consuetudinibus, Privilegiis quoque, & Indultis, & Litteris Apostolicis dicte Ordinis, & Congregationis primordialis, ac quibusvis aliis Superioribus, & Personis in genere, vel in specie, aut alias in contrarium præmissorum, quomodolibet forsitan concessis, confirmatis, approbatis, & innovatis: Quibus omnibus, & singulis, etiam de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua mentio aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata inferri forent, præfentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, hac vice dumtaxat latissime, & plenissime, ac specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 8. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostræ absolutionis, confirmationis, approbationis, concessionis, Indulti, extensionis, ampliationis, decreti, & derogationis, infringere, vel ei anfu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursum.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quinquagesimo quinto, Kalendas Aprilis Pontificatus Nostri Anno Quintodecimo.

J. Card. Pro-Datarius.  
D. Cardinalis Passioneus.

VISA DE CURIA.  
J. C. Boschi.

Loco + Plumbi.  
L. Eugenius.

Registrata in Secretaria Brevium.

SANCTE INQUISITIONIS XLVI.

Officialium seu Ministrorum numerus, deputationis forma, qualitates onera, privilegia & exemptiones reales & personales, tum in Civilibus Causis, tum & Criminalibus, distinctim recenseantur, ac perpetua Constitutione præcedentis Motus proprii confirmata, futuris quibuscumque abusus vetitiqque ampliationibus occurratur.

BENEDICTUS EPISCOPUS  
SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

AD SUPREMUM JUSTITIÆ SOLIUM, nullis quidem munitis nostris, sed inscrutabili Divinæ Providentiæ consilio evecti, inter præcipuos muneris nostri curas atque sollicitudines, eam semper gravissimam existimavimus, ut diligenter investigantes, quænam in singulis Tribunalibus, præsertim hujus nostræ Almæ Urbis, universæque Ditionis Ecclesiasticæ, servaretur administrandæ justitiæ ratio, abusus omnes in ea pedentim inductos de medio tollere, ac depravata quæque ad pristina & recta instituta revocare; si quid autem præterea desiderari videretur, nova lege supplere pro viribus admitteremur: haud ignorantes, cujus Republicæ, præsertim vero illius, quæ pacato undique regimine continetur, firmissimum in recta justitiæ administratione positum esse præsidium. Suscepto libenter oneri implendo quantopere adlaboraverimus, satis testantur plures, quæ in Bullario nostro occurrunt, hac ipsa de re per Nos editæ Constitutiones, quibus abunde consultum existimamus optimo regimini eorum Tribunalium, quæ hæcenus, veteribus reintegratis, aut novis superadditis legibus, instaurare ac reformare constituimus. At vero nunc patet sollicitudinis nostræ curas exposcere visa sunt Officia illa, quæ per diversas Civitates, atque Provincias, eam Civilis & Criminalis jurisdictionis exercitio distributa, unum, Sancti Officii nuncupatum, Tribunal constituit, quod a Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium in universa Christiana Republica contra Hæreticam pravitatem Inquisitorum Generalium, a Nobis, & ab Apostolica Sede specialiter deputatorum, immediate pendet, & ab ea auctoritate, agendaque normam desumit. Quamvis enim, ad accuratorem tractatam revocatis omnibus, quæ ad hujusmodi Tribunalis facultates & jura, Causarum quoque & Per-

PONT. A. XV.

Sacris potestatis.

Dat. 11. Aprilis 1755. Pont. An. 15.

Proem. Specialis cura a Pontifice adhibita in reformandis Tribunalibus.

Per eundem sollicitudo quoad Tribuna. a Congreg. S. Officii de Pont.

§. 4. Inerendo pertanto ai Decreti più volte fatti, & ai provvedimenti più volte presi da detta nostra Congregazione, e quelli approvando, rinnovando, & confermando nelle parti non contrarie alla presente. CON QUESTA NOSTRA COSTITUZIONE DA VALERE IN PERPETUO, sotto la quale però non intendiamo comprendere nè l'Inquisizione di Malta, nè altre Inquisizioni fuori del nostro Stato Ecclesiastico, quali si reggono, e governano colle proprie loro lodevoli costumanze, annesse, ed approvate dai Sommi Pontefici Nostri Prædecessori: di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Apostolica autorità, con il consiglio e parere di detti Cardinali Inquisitori, ordiniamo e dichiariamo, che in quelle Città, Luoghi, ove trovatisi fissato il Tribunale della Santa Inquisizione, mediante la residenza degli Inquisitori, i Patentati, che si chiamano Privilegiati, non siano più di cinque, cioè l'Inquisitor medesimo, il Fscale, il Procuratore de' Rei, il Notajo, o sia Cancelliere, e il Mandatario. E che nelle altre Città, Terre, o Luoghi, ove non risiedono gli Inquisitori, ma i loro Vicari Foranei, li Patentati Privilegiati non siano più di tre, cioè il medesimo Vicario, il Cancelliere, o sia Notajo, e il Mandatario: conciossiachè senza l'opera di tali Ministri non potrebbe sussistere il Tribunale della Santa Inquisizione.

§. 5. La deputazione de' suddetti Vicarij, Fiscali, Procuratori de' Rei, Cancellieri, e Mandatarij, vogliamo che, privatamente ad ogni altro spetti ed appartenga, come di presente appartiene, alla detta nostra Congregazione dei Cardinali Generali Inquisitori, e che da essa se ne spediscono le Patenti firmate, e sottoscritte di propria loro mano; e per quello appartiene alla deputazione degli Inquisitori locali, vogliamo si osservi il solito, e quello stesso che si osserva presentemente.

§. 6. Non farà perciò lecito ai Vescovi dare, a veruno alcuna Patente, o viglietto di Uffiziale, Ministro, o Familiare del S. Officio, dovendo i Vescovi, anche nei Processi, e Cause di Fedeltà, prevalersi de' proprj loro Uffiziali, e Ministri ordinarij, e così nettamente sarà lecito agli Inquisitori locali di dare a veruno alcuna Patente di Vicario, di Fscale, di Procuratore de' Rei, di Cancelliere, o di Mandatario; anzi neppure sarà lecito ai medesimi deputare questi tali Uffiziali per modo di provvisione con il titolo di Pro Vicario, Pro-Fscale, Pro-Mandatario, e simili; ma solamente potranno, o dovranno i suddetti Inquisitori Locali, in caso di vacanza di alcuno de' riferiti Uffizi, proporre alla Congregazione tre soggetti per l'Ufficio, che vada, con rappresentare nello stesso tempo le qualità, e i requisiti di ciascheduno, secondo le istruzioni, e le lettere circolari più volte trasmesse da essa Congregazione. E se mai nel frattempo della vacanza, o anche di altro forzoso impedimento, occorresse il bisogno di fare senza indugio qualche atto appartenente ad alcuno de' suddetti Uffiziali; in tal solo caso permettiamo agli Inquisitori Locali di deputare in iscritto, e per quell'unico atto, Persona onesta ed idonea, colle facoltà necessarie ed opportune.

§. 7. Prima di concedere alcuna di dette Patenti Privilegiate, dovrà la Congregazione attentamente osservare, come ha sempre mai lodevolmente osservato, che quei soggetti, a cui si concedono, siano persone di buona fama, non inquiete, non rissose, non dissolute, non inquisite, o contumaci della Giustizia, non gravate di molti debiti, e che non abbiano attualmente inimicizie: che non siano Soldati, non Patentati, Uffiziali, o Ministri di altro Tribunale, o Magistrato; e particolarmente che fuori del caso di vera necessità, non siano Parrochi, o Sacerdoti, da' quali, per altro qualunque titolo si eserciti la cura dell'Anime: nè siano Vicarij Foranei, Cancellieri, o Ministri della Curia Vescovile.

§. 8. Di più dovrà osservare, che ciascuno di detti Patentati Privilegiati sia veramente abile, idoneo,

ANNO 1755.

Quali fossero i Patentati Privilegiati.

A chi appartiene la deputazione de' medesimi.

§. 2. ANCORCHÈ la nostra Congregazione dei Cardinali specialmente deputati Generali Inquisitori contro l'eretica pravità in tutta la Christiana Republica abbia con somma attenzione, e con indefessa diligenza sempre mai invigilato, che li Privilegi, de' quali godono gli Uffiziali, Ministri, e Familiari del S. Officio, non sieno di aggravio alle Comunità, e non perturbino il corso e buon ordine della giustizia, per ciò che appartiene alli beni e persone particolari di essi Ministri, e Familiari, come chiaramente dimostrano le tante risoluzioni, e Decreti, e le replicate Istruzioni, e lettere anche circolari di essa Congregazione.

§. 3. Tutta via, perchè meglio apparisca a tutti l'equità, e moderazione de' suddetti Privilegi, e perchè gli uomini non bene informati, depongano finalmente una volta quell'apprensione, in cui taluni sono, del tutto contraria alla verità delle cose; abbiamo perciò determinato di fare ad ognuno palese, quali sieno gli Uffiziali, e Ministri, che chiamansi Patentati Privilegiati, e quali sieno quei Familiari, che si chiamano Patentati Semplici: a chi appartenga la deputazione di detti uno, che degli altri: le qualità che rispettivamente si richieggono in cadauno di essi: le incombenze, e pesi, a quali debbono soggiacere: e finalmente i Privilegi, e l'esecuzioni, dei quali debbono meritamente godere in retribuzione e premio del lor servizio.

PONT. A. XV. Ne ca. quæ recte constituta sunt, ignorantur, aut negligantur.

PONT. DE CONSIGLIO OCCORRONTA Decreta colligit in sua Scheda Motus proprii.

Schedula tenor inseritur.

Divisione generale.

ANNO 1755

neo, e proporzionato ad esercitare per se stesso l'impiego, per cui se gli concede la Patente; e perciò, che i Vicarij siano veramente forniti di zelo, prudenza, e dottrina sufficiente, in quanto permette la qualità del luogo: che siano Sacerdoti Regolari, se possono averli Regolari, non però Minorij Osservanti, né Cappuccini. Che non si deputi, e costituisca un Vicario in ogni Terra o Luogo, ma di più Terre, e Luoghi si formi un solo Vicariato, e nel più grosso, e popolato di essi, in cui il Vescovo sia solito di tenere il suo Vicario Foraneo, si deputi e costituisca il Vicario del S. Offizio, restringendo in tal guisa, per quanto è possibile, il numero dei Vicariati, e sopprimendo quelli, che l'esperimento del tempo passato ha fatto o farà conoscere non essere necessari per conservare la purità della Santa Fede.

§. 9. Che tanto il Fiscale, come il Procuratore de' Rei, siano sempre Dottori di legge, ed attualmente adetti alla Professione Legale. Che almeno per l'avvenire restino esattamente eseguiti gli ordini altre volte dati da essa Congregazione, cioè che i Cancellieri non siano persone nobili, ma Notaj di Professione, oppure Chierici Secolari, capaci, ed abili per esercitare un tale impiego. Che molto meno il Mandatario sia persona nobile, anzi neppure Mercadante, ma al più semplice Artegiano, sempre però persona onesta e dabbene. E finalmente, che niuno di detti Patentati Privilegiati possieda quantità considerabile di Beni, specialmente stabili; e che ciascuno di detti impieghi si conceda da una sola e non a più persone, e che in una medesima Famiglia non mai vi siano due Patentati Privilegiati.

Le patenti privilegiate si concedano gratis.

§. 10. La concessione di dette Patenti privilegiate dovrà farsi in tutto gratis, onde per ottenere dagli Inquisitori Locali la nomina di detti Uffizj Privilegiati, si proibisce espressamente ai medesimi Inquisitori di ricevere sotto qualsivoglia titolo, o pretesto, promessa, o donativo di sorta veruna, tanto avanti, che dopo la nomina: comeppur si proibisce agli stessi Inquisitori, e a quelli, che saranno da loro nominati, di promettere, o dare alli Ministri, ed Uffiziali di Roma, e rispettivamente a quelli di ricevere danaro, o altra benchè minima cosa, per la spedizione, e consegna delle Patenti. E contravvenendo alcuno di essi, oltre la privazione dell'Uffizio, e di ogni altro impiego nella S. Inquisizione, vogliamo che incorrano *ipso facto* nella scomunica maggiore riservata a Noi, e nostri Successori, e di più se faranno Regolari, cadano parimente *ipso facto* nella privazione della voce attiva, e passiva, e nella inabilità perpetua a qualunque grado della loro Religione: permettendoci solamente il dare, e rispettivamente ricevere da chi voglia spontaneamente darli, quei donativi di esculenti, e poculenti, che si sogliono dare, e ricevere nelle Feste del Santo Natale, e nel principio d'Agosto, purchè i suddetti donativi si facciano senza fraude, e possano consumarsi in tre giorni.

Tutti detti Patentati privileg.

§. 11. I suddetti Inquisitori, Vicarij, Fiscali, Procuratori de' Rei, Cancellieri, e Mandatari faranno tenuti a prestare il solito giuramento *de fide* *et silentio in perpetuum servando*, e ciascheduno di essi ad esercitare l'Uffizio, che se gli commette, con tutta attenzione, e diligenza: Per lo che dovranno continuamente abitare con fido, e stabile domicilio, in quel luogo, ove debbono esercitare l'impiego destinatogli nella Patente; Né da questa continua residenza potrà alcuno di essi essere dispensato per qualunque sia causa dagli Inquisitori Locali: Riservando però alla Congregazione de' Cardinali Inquisitori la facoltà di accordare la licenza di assentarsi per pochi giorni, qualora vi concorra giusta e legittima causa, e non possa probabilmente temersi, che patisca perciò il buon servizio del Tribunale; Anzi che, in caso di mancanza, faranno tenuti i medesimi Inquisitori farne sollecita rappresentanza alla Congregazione, e attendere da essa le opportune providenze.

Privilegi de' patentati privileg.

§. 12. In premio poi, corrispettività, e re-

tribuzione dell'attenzione, e fatiche loro e del peso suddetto di riflettere, e soprannominati Patentati Privilegiati, quali servono al S. Tribunale senza mercede, e salario alcuno, oltre le grazie spirituali concedute dai Sommi Pontefici nostri Predecessori, quali ancor Noi rinnoviamo, e confermiamo, godetanno ancora, e dovranno godere dell'infalsificati Privilegi nel modo che siegue.

§. 13. Primieramente godranno il Privilegio non solamente per se, ma ancora per un loro Servitore attuale, quando il Patentato Privilegiato non sia Regolare, ma Secolare, della libera delazione delle armi tanto offensive, che difensive, non solamente per propria difesa loro, ma pur anche del Sant'Uffizio; Eccettuata però le armi proibite nello Stato Ecclesiastico anche ai Ministri delle Corti Secolari, nella Bolla: *Cum vices ejus*, di S. Pio V. nell'altra: *Esti cuncta*, di Alessandro VIII. e nell'altra: *In supremo Iustitie Sello*, di Clemente XII. Quali armi non sarà loro lecito portare, né ritenere, sotto le pene contenute in dette Costituzioni. E tutto ciò senza pregiudizio dei Decreti altre volte fatti per le Inquisizioni fuori di Stato, cioè che i Patentati Privilegiati del S. Offizio possano portare, e ritenere quelle medesime armi, che possono ivi portare e ritenere i Ministri delle Corti Secolari.

§. 14. Dovranno inoltre i suddetti Patentati Privilegiati ripartirsi in *omnibus ad instar Clericorum*, e di più Comunità, e della stessa natura, e di quelle medesime, dalle quali godono gli Ecclesiastici, dai pesi Comunitativi, tanto personali, che reali. In virtù dell'esenzione personale non potranno i detti Patentati Privilegiati essere angariati, o perseguitati, e molto meno respresagliati per debiti delle loro Comunità; anzi neppure essere costretti ad accettare alcun Uffizio, o Carica pubblica: qual Privilegio di esenzione dalle Cariche pubbliche è stato da Noi conceduto anche ai Bargelli, e Custodi delle Carceri. Ma se nondimeno alcuno di essi di sua spontanea volontà chiederà, ovvero accetterà alcuna delle Cariche pubbliche, vogliamo che in tal caso, senz'altra dichiarazione, s'intenda *ipso facto* decaduto e privato non solo del Privilegio personale, del quale parliamo, ma pure anche del Privilegio del Foro del S. Offizio, del quale si parlerà più sotto, e che resti soggetto alla Giurisdizione dei Magistrati, o Governatori Locali, in tutto ciò, che appartiene all'esercizio di essa Carica, e di più che non possa in appresso scusarsi dall'accettare e dall'esercitare ogni altra Carica, ed ogni altro Uffizio tanto lucroso, che non lucroso, pel quale venga eletto dalla medesima Comunità.

Esenzione dai pesi Comunitativi, e della stessa natura, e di quelle medesime, dalle quali godono gli Ecclesiastici, dai pesi Comunitativi, tanto personali, che reali.

§. 15. In virtù dell'esenzione reale, vogliamo, che i beni spettanti alli più volte nominati Patentati Privilegiati, in qualunque luogo possi, e situati, sieno pienamente esenti da tutte quelle collette, e pesi Comunitativi, dai quali sono esenti gli Ecclesiastici; Ma rispetto a quelli, dai quali per qualunque sia ragione non sono esenti gli Ecclesiastici, nettantopoco faranno esenti i beni di detti Patentati Privilegiati; dovendosi, come si è detto, l'esenzione reale di questi regolare in tutto e per tutto, come quella degli Ecclesiastici.

Esenzione dai pesi reali.

§. 16. Ma sebbene i Patentati Privilegiati godono, e debbono godere *ad instar Ecclesiasticorum* il Privilegio di esenzione, tanto personale, che reale dai pesi Comunitativi, come si è detto fin'ora; non godono però, né debbono godere alcuna sorta d'Immunità locale, o sia nelle loro Case, o sia ne' loro Poderi; E perciò dichiariamo non esser lecito né permesso ai medesimi Patentati tenere sopra le loro Case, Cantine, Botteghe, o Possessioni, l'Arme, e l'insegna del S. Offizio, volendo che questo sia solamente permesso nella Casa, e luogo, ove è stabilito, e si tiene il Tribunale.

§. 17. Oltre i suddetti due Privilegi della delazione delle Armi e della esenzione tanto persona, che reale dai pesi Comunitativi, gli Inquisitori locali, e Vicarij Fiscali Procuratori de' rei, Cancellieri, e Mandatari suddetti, e quando alcuno di

Privilegio del Foro del S. Offizio.

ANNO 1755

ni di essi abbia moglie, anche le loro mogli, e similmente i figliuoli, purchè abitino, e convivano ad una stessa mensa con loro, debbono ancora e dovranno godere del Privilegio del Foro, che chiamasi del S. Officio, tanto il Civile, che in Criminale; purchè però non siano Vicarij Foranei, Cancellieri, o altri Ministri della Curia Vescovile, o pur Parrochi o altri Sacerdoti con cura di Anima; poichè qualora questi per vera indispensabile necessità siano destinati ad esercitare alcuni de' suddetti impieghi Privilegiati del S. Officio, non perciò potranno sottrarsi, ma dovranno sempre, come prima, rimaner soggetti all'obbedienza, Foro, e giurisdizione del Vescovo.

Causa Civ. VII.

§. 18. Affinchè poi in ordine a questo Privilegio del Foro non insorga in avvenire, per quanto è possibile, alcuna dubbiezza e controversia: incominciando dalle Cause Civili, ordiniamo e dichiariamo, che li suddetti Patentati Privilegiati debbano godere, quando sono Cause indifferenti, ma non quando sono Cause *Fudales*, o *Fiscali*, o quando si tratti di pagamento di collette, e Gabelle, per le quali i suddetti Privilegiati non siano, come sopra, esenti; poichè tali Cause dovranno sempre conoscersi, e terminarsi da i suoi Giudici propri, cioè da i Giudici Fiscali, ed Ordinarj. E cospirando dovranno sempre conoscersi, e terminarsi da i Giudici, e Congreg. della Fabbrica di S. Pietro, le Cause tra la medesima Fabbrica, e li suddetti Patentati Privilegiati, per l'esecuzione e adempimento de' Legati Pii.

§. 19. Inoltre li suddetti Privilegiati goderanno, e dovranno godere di detto Privilegio nelle Cause indifferenti, quando essi sono rei convenuti, ma non quando sono Attori, imperciocchè essendosi Attori, devono seguire il Foro del Reo; Eccettuamo però da questa regola quelle Inquisizioni, nelle quali per lunga consuetudine di sopra quarant'anni indietro, li detti Patentati Privilegiati del S. Officio hanno legittimamente prescritto il Privilegio di trarre al foro di esso S. Officio anche le Cause Civili, nelle quali essi sono Attori; poichè rispetto a queste tali inquisizioni, non vogliamo che s'innovi cosa alcuna, ma anzi si offervi per l'avvenire la consuetudine già introdotta e prescritta, nella stessa maniera, che si osservava precedentemente; Pochè però sia stata altre volte in passato ammessa, ed approvata in contraddittorio Giudizio dalla piena Congregazione dei Cardinali Inquisitori, altrimenti non debba attendersi in conto veruno.

§. 20. Se i pupilli, o vedove, o altre miserabili persone, che per Privilegio chiuso in *corpore Juris* godono il diritto di eleggere, e variare il loro, vorranno agire per alcuna causa civile, e indifferente contro alcuno di detti Patentati Privilegiati del S. Officio, potranno bensì godere del suddetto Privilegio di eleggere e variare; ma però sempre dentro il medesimo Foro del S. Officio: Cosicchè farà in loro arbitrio, ed elezione convenire il Patentato Privilegiato o nella nostra Curia avanti Monsignore Assessore, declinando dall'Inquisitore, o Vicario Locale; o avanti l'Inquisitore, o Vicario locale declinando il Tribunale di Monsignore Assessore, ma non mai farà in loro arbitrio di eleggere altro Giudice fuori del S. Officio.

§. 21. E perchè non avvenga in avvenire, come qualche volta è avvenuto in passato, che il Patentato Privilegiato del S. Officio, dopo aver prestato il suo consenso nella Giurisdizione di altro Giudice fuori di esso S. Officio, pretenda declinare dal Foro, nel quale ha acconsentito, con abuso del suo Privilegio, e con perturbare così il buon ordine della Giustizia; pertanto vogliamo, e dichiariamo, che se alcuno di detti Patentati Privilegiati, dentro il termine di tre giorni, dopo essere stata contra di lui riprodotta la prima citazione, o monitorio avanti altro Giudice ordinario, e competente, non avrà espressamente allegata negli Atti del S. Officio, e intimata all'Attore la declinazione del Foro, oppure non avrà fatta eseguire contra il medesimo Attore la opportuna citazione ad *videndum raddum*, *et inhiberi* avanti Monsignore Assessore, oppure avanti l'

Inquisitore, o Vicario Locale, non possa più allegare durante quella istanza, ma che questa debba ordinamente proseguirsi e terminarsi avanti quel Giudice e Tribunale, in cui avrà, come sopra, benchè tacitamente acconsentito; ancorchè la suddetta prima citazione, o il suddetto Monitorio siano stati contra di lui eseguiti senza alcuna precedente licenza, o *Exequatur* dell'Inquisitore Locale, o di Monsignore Assessore, quale dichiariamo non essere necessario per lo effetto suddetto.

§. 22. Per la medesima ragione, nelle Cause Civili di riconvenzione, il Patentato Privilegiato, che sarà riconvenuto, non potrà in veruna istanza declinare il Foro del Giudice, avanti il quale è stato da lui convenuto il suo Avversario. E similmente non potrà in veruna istanza declinare il Foro del Giudice ordinario, quando sarà chiamato come Autore laudato, a liberare il reo dalle molestie.

§. 23. Accade bene spesso il caso, che dopo introdotta la causa avanti il Giudice ordinario e competente, sopravviene al reo convenuto il Privilegio del Sant'Ufficio, o perchè il Patentato privilegiato succeda al Defunto non privilegiato, o perchè il reo convenuto, pendente la lite, venga ad essere deputato della Congregazione per uno di detti impieghi Privilegiati del Sant'Ufficio. Vogliamo pertanto, e dichiariamo, che in tali casi, o altri simili, ne quali sopravvenga il Privilegio, non pertanto possa avvocarsi la Causa del Giudice Ordinario, avanti il quale si troverà introdotta, neppure colla clausola *in statu, et terminis, et stati indicationi quoad iura producta*. Ma che debba prima consumarsi l'istanza, o solamente poi possa risumerli dal Tribunale del Sant'Ufficio, colla clausola suddetta, per l'istanza ulteriore, qualora il Giudice dell'Ordinario sia di sua natura appellabile, e non essendo di sua natura appellabile, quando col restricto della piena Congregazione debba commetterli ulteriormente, o in suspensivo, o in devolutivo.

Esecuzione dei Mandati di altri Giudici.

§. 24. In tutti però e singolari casi, ne quali abbiamo dichiarato, che li soprannominati Patentati Privilegiati non debbano godere il Privilegio del Foro del Sant'Ufficio, se la Parte vorrà procedere all'esecuzione del Mandato spedito dal Giudice Ordinario, vogliamo che si faccia la dovuta distinzione tra l'esecuzione reale, e l'esecuzione personale. L'esecuzione reale potrà farsi liberamente senza alcuna precedente licenza, e senza alcun precedente *Exequatur* degli Inquisitori, o Vicarij locali, o di Monsignore Assessore, purchè però non si faccia dentro la Casa di attuale abitazione del Patentato Privilegiato, poichè volendosi fare dentro la Casa, ove questi attualmente abita, vogliamo, che se ne prenda prima l'*Exequatur*, o da detto Monsignore Assessore, oppure dall'Inquisitore, o Vicario locale.

§. 25. Qualora poi voglia venirsi all'esecuzione personale contra il Patentato privilegiato, dovrà sempre ottenersene il permesso, e l'*Exequatur*, o dall'Inquisitore locale, o da Monsignore Assessore, quali però tanto nel primo caso di esecuzione reale dentro la Casa, quanto nell'altro di esecuzione personale, faranno tenuti di darlo in tutto *gratis*, prontamente, e senza alcuna precedente citazione, e molto meno esame, e discussione della Causa; E solamente per l'esecuzione contra la persona potrà, o dovrà aggiungersi all'*Exequatur* in grazia, e per comodo del Privilegiato, la Clausola: *Obstat per sex dies ante*, come si consuoma cogli Uffiziali delle Milizie, e con altri simili Privilegiati.

§. 26. All'incontro in tutti e singoli casi, ne quali abbiamo di sopra dichiarato, che li Patentati Privilegiati debbano godere del Privilegio del Foro del S. Officio, vogliamo, ed ordiniamo che il Tribunale del S. Officio faccia anche esso la dovuta distinzione nel commetter le Cause Civili, tra quelle, che sono di somma appellabile, e quelle, che sono di somma solamente ricorribile; di modo che nelle Cause di somma ricorribile debba ancor egli osservare le regole già da Noi prescritte alla Nostra Segnatura di Giustizia, ed agli altri Tribunali di Roma, tanto in ordinario, alla

ANNO 1755. alla remissione delle medesime ad *Patres*, quanto in ordine al trasporto degli Atti, ed alle Propine. E che inoltre nelle Cause de' danni dati, siano casuali, o siano studiosi, debba il Tribunale del S. Officio ancor esso uniformarsi alla nostra Costituzione del 25. Genajo 1755.

Cause Criminali. §. 27. E quindi passando dalle Cause Civili alle Cause Criminali, è stato già altre volte stabilito da detta Nostra Congregazione dei Cardinali Inquisitori Generali, e Noi ancora inerendo alla medesima, ordiniamo, e stabiliamo, che li nominati Patentati Privilegiati godano, e debbono godere nelle Cause passive, il Privilegio del Foro del S. Officio, privativamente a qualunque altro Giudice, e Tribunale, di maniera che questi non possano in esse introrrometterli neppure per consenso de' medesimi Patentati: Volendo Noi, che questo Privilegio nelle Cause passive Criminali, s'intenda conceduto non tanto in riguardo alle Persone, quanto e piuttosto alla Sacra Inquisizione, cosicchè non possa al medesimo né tacitamente, né espressamente rinunciarsi: E che all'incontro nelle Cause attive, li detti Patentati Privilegiati godano il Privilegio del Foro *comulative tantum*, cosicchè né gli Inquisitori locali, né Monsignore Assessor possano avocarle dal Giudice Ordinario, quando il Giudice Ordinario, o a querela dello stesso Privilegiato, oppure anche *ex Officio*, o in altro qualunque modo avrà prevenuto nella Cattura dell' Inquisito.

§. 28. Da questo Privilegio del Foro del S. Officio nelle Cause Criminali passive, si eccettuano primieramente tutti quei casi, e delitti, per li quali secondo la disposizione de' Sacri Canonici li Chierici delinquenti non godono il Privilegio del Foro Ecclesiastico: dovendo osservarsi per regola generale, che dove non ha luogo rispetto ai Chierici il Privilegio del Foro Ecclesiastico, non deve neppure aver luogo il Privilegio del Foro del Sant' Officio rispetto ai suddetti Patentati, quali, come si è detto, debbono in tutto riputarsi *ad instar Clericorum*: donde ancora segue, che siccome i Chierici ritrovati in *frangant crimina* o con armi indosso proibite dalle suddette Appostoliche Costituzione, possono arrestarsi e carcerarsi dal Giudice laico, e sua famiglia, ad effetto però di rimetterli, immediatamente, che quelli allegano il Privilegio del Chiericato, al suo proprio Giudice Ecclesiastico: così anche possono prendersi infraganti, o con dette Armi proibite indosso, li suddetti Patentati Privilegiati del Sant' Officio, ad effetto però di rimetterli al Tribunale di esso S. Officio, subito che questi alleghino, il loro Privilegio, ed esibiscano la loro Patente privilegiata.

§. 29. Similmente si eccettuano per Decreti altre volte fatti dalla medesima Congregazione, quali Noi approviamo e confermiamo, tutti quei casi, ne quali si tratti di mancanza, o fraude commessa nell' esercizio delle Arti loro, dai suddetti Patentati Privilegiati, quali siano Mercanti, Bottegaj, ovvero Artifti; poichè in queste Cause, benchè passive, non dee loro suffragar il Privilegio del Foro del Sant' Officio, ma debbono, come ogni altro, restar sottoposti alla visita e Giurisdizione de' Magistrati e Giudici Ordinarij, ed alle pene contenute nei loro Editi, e questo medesimo dovrà osservarsi rispetto ai Notarij o Cancellieri; poichè, non ostante che sieno Patentati Privilegiati, pur tuttavia, in ciò, che riguarda li Bandi del Prefetto degli Archivi, dovranno essere sottoposti, con ogni altro non privilegiato, alla visita, giurisdizione, e punizione del medesimo.

§. 30. E cosipure qualunque si sia di detti Patentati Privilegiati, benchè non Artifta, non Bottegajo, né Mercante, dee restar sottoposto, come ogni altro non Privilegiato, alla Giurisdizione del Giudice Ordinario competente, quante volte cada in commesso, fraudando le pubbliche Gabelle. Vogliamo però, che tanto nel caso di mancanza commessa nell' esercizio dell' Arte propria, quanto nel caso di fraude commessa in pregiudizio delle pubbliche Gabelle, sia sempre salva la persona del Patentato Privilegiato, di maniera che questa

non possa carcerarsi, né punirsi nella persona, se nonchè dal medesimo S. Officio; quale per tale effetto potrà chiedere, e farsi rimettere gli Atti fatti dal detto Giudice Ordinario; e che se mai per rinvenire la fraude, che si pretenda commessa in pregiudizio delle pubbliche gabelle, gli Appaltatori delle medesime vorranno, che si faccia alcuna perquisizione nelle case di essi Patentati privilegiati, queste non si facciano senza l'intervento della persona da deputarsi dall' Inquisitore, o Vicario del luogo, ove si vuol fare la perquisizione; quali però saranno tenuti a deputarla immediatamente, e senza verun indugio, sotto pena, in caso di ritardo, di essere tenuti del proprio a tutti i danni ed interesse.

§. 31. Quanto fin ora abbiamo ordinato e decretato, riguarda, ed appartiene ai soli Patentati privilegiati; ora parlando degli altri, che si chiamano Patentati semplici, sono questi tutti coloro, che in qualche modo servono alla S. Inquisizione, ma non sono Inquisitori, né Vicari, non sono Fiscali, né Procuratori de' Rei, non sono Cancellieri, né Mandatarij del S. Officio.

§. 32. Fra questi semplici Patentati, o vogliamo dire semplici Familiari del S. Officio, tengono il primo luogo coloro, che chiamansi *Consultori*. La nomina di questi in ciascheduna Inquisizione spetta ed appartiene ai rispettivi Inquisitori locali, quali però non vogliamo, che possano concedere o consegnare in avvenire ad alcuno la Patente di Consultore, se non dopo che le nomine delle persone da essi fatte sieno state lette, ed approvate dalla Congregazione dei Cardinali Generali Inquisitori: essendo ben certi che la detta Congregazione non approverà per Consultori, se non persone di buona ed integra fama, di pietà, e di dottrina: che avrà il necessario riguardo, affinché altri siano Teologi, ed altri Canonisti, o Leggisti di Professione, quali possano all' occorrenza rivedere anche stampe, e libri: e che il numero di essi non ecceda il bisogno di quella Inquisizione, a cui devono servire.

§. 33. In premio del loro servizio, e della residenza, che dovranno fare i suddetti Consultori, per trovarsi pronti ad ogni occorrenza del Tribunale, avrà ciascheduno di essi, oltre l'acquisto delle Indulgenze, e grazie spirituali, il Privilegio della delazione dell' Armi non proibite dalle suddette Costituzione Appostoliche, purchè però non siano Regolari; anzi di più i Consultori suddetti potranno comunicare il medesimo privilegio della delazione delle Armi anche ad un loro attuale Servitore, nella maniera, che si dirà in appresso, purchè non sia Bottegajo, né Mercante, e purchè non sia Parente di quel Consultore, che lo nomina. All'incontro i Consultori Regolari, ai quali non conviene né avere per se, né comunicare ad altri il Privilegio di portar Armi, avranno in luogo di questo un' altro Privilegio, cioè, che non potranno essere rimossi da' loro Superiori dal Convento di quel luogo, ove devono servire al S. Officio, senza giusta causa, e senza saputo, e consenso di detta Nostra Congregazione; ben inteso però, che in ogni altra cosa, che riguardi alla disciplina Regolare, debbano come ogni altro obbedire al proprio Superiore.

§. 34. In quelle Inquisizioni, ove per lunga, e inveterata consuetudine gli Inquisitori locali sono in possesso di nominare, oltre i suddetti Consultori, altri Familiari del S. Officio, coll' acquisto delle Indulgenze, e colle facultà di portar Armi, come per esempio, il Bargello, il Custode delle Carceri, il Provveditore de' Carcerati, e simili, permettiamo, che ancora in avvenire possano eleggerli, e deputarli, purchè la nomina, ed elezione di tali persone sia letta, ed approvata, come sopra, da detta Congregazione. Incaricando Noi alla medesima Congregazione di avvertire coll' usata diligenza, che non siano persone discolte, o rissose; che siano di qualità e condizione, proporzionate all' impegno, a cui sono nominate; e che il numero di esse non ecceda il puro e preciso bisogno.

PONT. A. XV.

Patentati semplici.

Consultori

Come debbono deputarsi.

Reff. e Privilegi de' mediciani.

Delazione dell' Armi.

Consultori Regolari.

Altri Familiari e semplici Patentati.

PONT. A. XV. §. 35. Fuori del suddetto Privilegio delle Armi, non potranno i Consultori, o altri Familiari, arrogarsi, o pretendere verun altro di quei Privilegi, che competono, come sopra, ai soli Patentati privilegiati; e perciò non potranno pretendere di esser esenti dai pesi reali, o personali delle rispettive Comunità, qualora tal esenzione non gli competea per essere Ecclesiastici, o per altro titolo legittimo; e molto meno potranno pretendere il Privilegio del Foro del S. Officio, se pure non sia stato ad alcuno di essi specialmente conceduto da detta Nostra Congregazione per titolo oneroso, come in fatti è stato giustamente ad alcuni pochi conceduto; ma non essendo, che semplici Patentati, referanno, come prima, soggetti tanto in Civile, che in Criminale, al Foro, e Giurisdizione dei loro Giudici ordinarij e competenti, per qualunque sia causa, o delitto, anche di delazione, o ritenzione d' Armi proibite in dette Appostoliche Constitutioni; volendo Noi, che ancor questo delitto appartenga ai Giudici ordinarij, quando si tratta di Patentati del S. Officio, che, secondo la presente Costituzione, non godono il Privilegio del Foro.

§. 36. Ma perchè nell' Inquisizione di Ancona è stato solito da tempo antichissimo, e si osserva tuttavia pacificamente, che anche i Consultori, ed altri suddetti Familiari, benchè semplici Patentati, godono il Privilegio del Foro del Sant' Officio; Vogliamo perciò che tale consuetudine dell' Inquisizione di Ancona, quale sappiamo esser stata più volte da detta Congregazione, ed anche da Noi stessi ammessa ed approvata, debba osservarsi ancora per l' avvenire; e così parimente debba osservarsi, quando vi sia in alcun' altra Inquisizione del Nostro Stato Ecclesiastico, purchè però sia pacifica, ed antica, e purchè in passato sia stata ammessa, ed approvata dalla Congregazione dei Cardinali Inquisitori, o da Noi, e da' Nostri Predecessori, come quella di Ancona; altrimenti non debba attendersi in conto veruno; e di più con espressa dichiarazione, che una tal consuetudine non suffragi neppure per la Inquisizione di Ancona, che pel solo Privilegio del Foro, e non mai per l' altro dell' esenzione de' pesi Comunitativi: e che il detto Privilegio del Foro si offervi, e si regoli colle stesse regole, e modificazioni, colle quali abbiamo poc' anzi dichiarato, che debbono goderlo i Patentati privilegiati.

§. 37. Ad effetto poi di evitare qualsivoglia confusione, vogliamo, che ciascheduna Patente, o sia privilegiata, o semplice, tanto per la suddetta Inquisizione di Ancona, quanto per ogni altra Inquisizione, comprese ancor quelle dei Servitori de' Consultori, prima di consegnarsi al Patentato, sia registrata negli atti della Cancelleria di questa Nostra Universale Inquisizione; e che niuna di esse abbia alcuna forza e valore, se in calce, o a tergo non apparirà la fede del suo registro colla specifica espressione dell' Ufficio dell' Inquisizione o Vicariato, per cui dee servire, come per esempio *Patente privilegiata d' Inquisitore, (di Fiscale, e simili), per l' Inquisizione di Fermo; Patente privilegiata di Vicario, (Notajo, e simili) per l' Vicario del tale e tal luogo nella Inquisizione di Fermo; Patente semplice di Consultore, (di Custode delle Carceri, e simili), per la tale, o tale Inquisizione.*

§. 38. E perchè ci è noto, che alcuni, in vece di lettere Patenti, hanno conceduto semplici Viglietti di Familiarità del Sant' Officio, nel numero e qualità de' quali si potrebbe più facilmente fraudare la nostra volontà, e risoluta intenzione; perciò annullando, e dichiarando irriti, cassi, e nulli tutti e singoli Viglietti di Familiarità, che sono stati dati fin' ora, o che in avvenire si dasserò, exiando a' propri Servitori, tanto dagli Inquisitori locali, quanto anche da ogni altro Ufficiale, o Ministro del S. Officio, maggiore o minore di detti Inquisitori: ordiniamo e comandiamo agli esecutori di qualunque sia Corte Ecclesiastica, o Laicale, che essendo loro esibiti somiglianti semplici Viglietti, non solo non debbano attendersi, ma anzi debbano toglierli dalle mani

Patentati semplici dell' Inquisizione di Ancona.

Registro delle Patenti.

Abolizione de' Viglietti.

ANNO 1755.

Modestazione del numero de' Vicariati.

de' Consultori e Familiari.

Tenuta di Conca e suoi privilegi.

di coloro, che avranno avuto l'ardimento di esibirli, e che debbano mandarsi immediatamente a questa Nostra universale Inquisizione, ad effetto che da essa vengano debitamente mortificati quelli, che li avranno conceduti.

§. 39. Incharichiamo finalmente alla detta Nostra Congregazione dei Cardinali Generali Inquisitori, e al moderno Nostro Assessor, di proseguire incessantemente con quello stesso zelo, con cui hanno già incominciato, l' opera utilissima di ridurre il numero dei Vicariati, con sopprimere quelli, che l' esperimento del tempo passato ha fatto conoscere non esser necessari; Ed esaminando lo stato, ed il bisogno di ciascheduna Inquisizione locale, di fissare una volta per sempre il numero dei Consultori, e degli altri semplici Familiari, secondo l' esigenza di quella tale Inquisizione, ad effetto di tenerne a perpetua memoria un' Elenco ben distinto, ed ordinato, nella Cancelleria di questa Nostra Universale Inquisizione; giacchè è stato più volte riconosciuto dalla medesima Congregazione, che il soverchio numero o di dette Vicarie, o di detti semplici Patentati, in vece di giovare al buon servizio della S. Inquisizione, reca piuttosto discredito, e detrimento.

§. 40. Tutto ciò, che abbiamo fin qui determinato, appartiene alle Inquisizioni particolari costituite in diverse parti del nostro Stato Ecclesiastico fuori di Roma. Per questa di Roma, che sta sotto gli occhi nostri, e dei Cardinali Generali Inquisitori, come pure per gli Ufficiali, Ministri, ed Interventi al Tribunale della medesima dentro la Città, e suoi Contorni, non abbiamo cosa da infinuare, o provvedere, oltre quello, che è stato saviamente provveduto, e si provvede opportunamente alle occorrenze da essi Cardinali Inquisitori, tanto rispetto alla loro deputazione, quanto rispetto ai loro Privilegi. Onde ci resta solamente a spiegare la nostra volontà in rapporto alla Tenuta di Conca, e sui Assettuarij.

§. 41. La Tenuta di Conca posta nell' Agro Romano fu dismembrata dal Patrimonio della Camera Appostolica dal nostro Santo Predecessor Pio V. e con tutti e singoli suoi membri, annessi, e pertinenze, unita in perpetuo, incorporata, ed assegnata alla Pia Casa di questa Santa Universale Inquisizione, per supplire colle rendite della medesima alle spese necessarie, e indispensabili, che fino a quel tempo facevansi dalla nostra Camera Appostolica, dei Ministri, ed Ufficiali, delle Carceri, e dei Carcerati, ed alle altre, che occorrono alla giornata. Non pertanto però la suddetta Tenuta ha lasciato di essere come prima Tenuta propria di questa nostra Santa Sede: E perciò, siccome i Beni, che in qualunque altro luogo possiedono le Inquisizioni particolari, sono beni propri della Sede Appostolica, e perciò in tutto e per tutto esenti da qualunque gravezza, tanto ordinaria, che straordinaria, eziandio dalle Decime Papali, imposte, e da imporsi; così anche per la stessa ragione gode, e dee godere della medesima totale esenzione la detta Tenuta di Conca, per qualunque sorta di frutti tanto naturali, che industriali, ivi nati, e raccolti, come pure per qualunque sorta di bestiame, che sia istrumento veramente necessario di essa Tenuta, cioè, quel bestiame, senza il quale non potrebbe la Pia Casa o Attuario ricavare i frutti, che si producono nella medesima, e gli utili delle sue Ferriere: e finalmente per le Gracite, e Conestabili, che s'introducono nella Dispensa, e si consumano dalli Interventi, ed Operarij in essa Tenuta, e Ferriere: E questa stessa totale esenzione ancor Noi in forma amplissima approviamo in perpetuo, e confermiamo.

§. 42. Anzi per maggior fermezza della medesima, siccome i nostri Predecessori, e Noi stessi, quante volte è inforta sopra detta esenzione alcuna dubbiezza tra la nostra Camera Appostolica e la detta Pia Casa, abbiamo voluto giudicare nella Congregazione, che si tiene il Giovedì di ciascuna settimana: Così parimente riserviamo a Noi stessi, ed alli nostri Successori, la cognizione, e decisione di tali controversie nel.

nelle medesima Congregazione del Giovedì, quando mai insorgessero in avvenire, o fossero di già insorte e pendenti: E dello stesso Privilegio vogliamo, che godano tutte le altre Inquisizioni particolari, quante volte nasce alcuna lite circa l'esenzione dei beni alle medesime appartenenti, siccome di fatti ne hanno sempre goduto in passato.

1703, nel 1728. nel 1743, e nel 1754, dichiariamo, che a niuno di detti Patenti di Conca sia lecito tenere sopra le porte delle Case, Botteghe, Magazzini, Orti, e simili, le Insegne, ed Arme del S. Offizio, o pretendere in esse alcuna specie d'Immunità Locale; Come pure che in detta Tenuta non acquistino mai alcun diritto di legittimo asilo gli Uomini facinorosi, e contumaci della Giustizia, come più largamente si spiega nell'ultimo Editto del 4. Gennajo 1754, quale Noi in tutto e per tutto approviamo, e confermiamo, per essere così mente e volontà nostra espressa.

BENEDICTUS PAPA XIV.

§. 49. Motu itaque proprio & ex certa scientia, deque Apostolica potestate plenitudine, eamdem Scheduling, omniaque & singula in ea contenta & expressa, & a Nobis per eam, ut praefertur, sancita, voluta, & ordinata, per hanc nostram perpetuo valituram Constitutionem, confirmamus, & approbamus, eisque perpetuam, & inviolabilem eisdem praesentis Sanctionis robur & firmitatem adicimus; Atque iterum & ex integro ea omnia & singula, in omnibus & per omnia, juxta eisdem Scheduling seriem, continentiam, & tenorem, Apostolica Auctoritatis plenitudine praeterea statuimus, volumus, & ordinamus; ac ea ab his, ad quos spectat, & pro tempore quomodolibet spectabit in futurum, perpetuo observare, & exactissime impleri jubemus atque praecipimus.

ac etiam privationis officii, penam coercent & compellant, tam ex officio, quam ad cuiusvis Patris instantiam, omni & quacumque appellatione, sive recursum, etiam ad praetiam Supremam Inquisitionem adversus praemissorum omnium & singulorum observantiam & executionem forsitan interponendis, omnino postpositis & remotis.

BULLARIUM.

Cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum Litterae Sacrorum eisdem, Sacris Missionibus excoendis deputati in Civitate Balfere, quam vago Bosphoro vocant, quaque itinere quoddecim dierum a Babylonia distat, & Mercatorum negotiatoribus est celebratissima; quibus Litteris exponendum censuit, plures in illa Urbe commorari Catholicos Ritus Orientales, Armenos nempe, aut Syriacos, qui peculiati Templo contentes, ad Latinorum Missionarium Ecclesiam se conferunt, ubi eorum Sacerdotes Missarum sacrificia juxta peculiare ipsorum ritus offerunt, aliasque Sacras Ceremonias perficiunt; Laici autem huiusmodi Sacris intersunt, & Sacramenta ab iisdem Sacerdotibus suscipiunt. Inde occasione arripuit querendi; utrum praedicti Armeni, & Syriaci, Catholicum suum Ritum observare debeant, an vero, ad tollendam veritatem in ipsa Ecclesia, in qua Latini etiam, ut diximus, conveniunt, magis convenientium videatur, ut Armeni, & Syriaci, relicto veteri Calendario, novum amplectantur, in his, quae pertinent ad statuenda tempora Paschalis Solemnitatis, & annuae Communionis, sicuti etiam Quadragesimae, dierumque Festorum tam mobilium, quam immobilium; atque ulterius progrediendo, quae sunt, quatenus praedicti Balfere Armeni, & Syriaci novum Calendarium observandum decernatur, utrum alius quoque Orientalibus praescribi debeat, qui peculiare quidem habent Templum, sed adeo angustum, ut sacris Functionibus, ideoque ad Ecclesiam Latinorum plerumque se conferunt.

§. 2. Insuper idem Missionarius praedictae Congregationis subdidit, quod quam Catholicis Orientalibus Armenis, & Syriacis praecipuum sit, diebus jejuniis dicatis, a piscibus abstinere, plures inter ipsos reperiri videntur, qui id minime observant, non alio sane adducti contemptu, sed partim naturae fragilitate pertracti, partim ex eo, quo Latini Catholicis alium esse consuetudinem intuentur: Hoc non aliena videri facultas Missionariis tribuatur permittendi, non quidem universis sed spectatum his, aut illis, ut piscibus utantur jejuniis tempore, ita tamen, ut nullum inde scandalum oriatur, & illud pietatis opus, loco abstinentiae a piscibus, subrogare jubentur.

§. 3. Haec, uti diximus, a praedicto Missionario proposita sunt Congregationi de Propaganda Fidei, quae de more eadem examinanda remisit alteri Congregationi Generali Inquisitionis. Habita vero haec fuit coram Nobis die 13. Martii hujus anni 1755. & unanimes Cardinalium Inquisitionum consensus, responsum fuit: *nihil esse innovandum*. Id quod Nos etiam auctoritate nostra firmavimus, permoti potissimum decreto alias a primordiana Congregatione de Propaganda Fide die 31. Januarii anni 1702. edito, quod deinde confirmatum, & renovatum non semel fuit, & est huiusmodi: *Referente R. P. D. Corneo A. Gassino Fabricano Secretario, Sacra Congregatio mandavit, ut prout praesenti decreto praecipitur, omnibus & singulis Missionum Apostolicarum Praeclis, & Missionariis, ne ullus eorum in posterum, quavis occasione, aut pre-textu, audeat disponere cum Catholicis quarumcumque Nationum Orientalium, subter jejuniis, orationibus, ceremoniis, & similibus, a proprio eorumdem Nationum Ritu praescriptis, & a Sancta Sede Apostolica approbatis. Praeterea eadem Sacra Congregatio censuit, non licuisse, nec licere praefatis Catholicis ullatenus a propriis Ritibus, a Sancta Romana Ecclesia ut supra, approbati consuetudine & observantia recedere. Huiusmodi autem decretum sic confirmatum, ac renovatum, eidem Eminentissimi Patres ab omnibus & singulis praedictis, Praeclis, & Missionariis dominis & abique ulla tergiversatione observari debere, mandarunt. Quod quidem decretum respicit Catholicos Orientales Ecclesiae, eorumque ritus ab Apostolica Sede approbatos: Orientalem autem Ecclesiam omnibus notum est quatuor Ritibus constare, Graeco videlicet, Armeno, Syriaco, & Coptico, qui sane Ritibus universi sub uno nomine Ecclesiae Graecae, aut Orientalis intelliguntur, non secus ac sub Ecclesiae Latinae Romanae nomine, Ritus Romanus, Ambrosianus, Mozarabicus, & varii peculiare Ritus Ordinum Regularium comprehenduntur.*